

ALLEGATO 1

**Disposizioni inerenti il medico competente
e la sorveglianza sanitaria *ex* D.Lgs. n. 81/2008
integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009**

All. 1 – Disposizioni inerenti il medico competente e la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 81/2008 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	TITOLO I – Principi comuni, CAPO IV – Disposizioni penali, SEZIONE I – Sanzioni
TITOLO I – Principi comuni, CAPO I – Disposizioni generali		
Art.2, comma 1, Art.2, comma 1, lettera h)	Art.2 Definizioni Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;	Non sanzionato
Art.2, comma 1, lettera m)	"sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; (...).	Non sanzionato
Art.3 Campo di applicazione Art.3, comma 13,	In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.	Non sanzionato

Medico competente e sorveglianza sanitaria	
Articoli	Disposizioni
Pene comminate al medico competente	
TITOLO I – Principi comuni, CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, SEZIONE I – Misure di tutela e obblighi Art. 15	
Misure generali di tutela Art.15, comma 1,	Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
Art.15, comma 1,	il controllo sanitario dei lavoratori;
Art.15, comma 1,	l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
Art.15, comma 1,	le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; (.....).
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Art.18, comma 1,	
	Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
Art.18, comma 1,	nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; (n.d.r.: il presente decreto citato nel testo è evidentemente il D.Lgs. n. 81/2008).
lettera a)	Non sanzionato (<i>Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera d) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro</i>)
Art.18, comma 1,	designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
lettera b)	Non sanzionato (<i>Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art. 55, comma 5, lettera a) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000 euro per la violazione dell'art. 43, comma 1, lettera b))</i>)

Medico competente e sorveglianza sanitaria	
Articoli	Disposizioni
Art.18, comma 1, lettera c)	nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
Art.18, comma 1, lettera d)	fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
Art.18, comma 1, lettera g)	inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
Art.18, comma 1, lettera g-bis)	nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
Art.18, comma 1, lettera bb)	vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (...).
	Pene comminate al medico competente
	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera c) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)</i>
	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera d) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)</i>
	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera e) Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)</i>
	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera h) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)</i>
	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera g) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)</i>

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art.18, comma 2,	Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:	
Art.18, comma 2,	lettera a) la natura dei rischi;	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera g) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)</i>
Art.18, comma 2,	lettera b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera g) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)</i>
Art.18, comma 2,	lettera c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera g) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)</i>
Art.18, comma 2,	lettera d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; (n.d.r.: I dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r) sono i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, i primi a fini statistici e informativi, e i secondi a fini assicurativi, che il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INAIL o all'ISPESMA, in relazione alle rispettive competenze).	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera g) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)</i>

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art.18, comma 2, lettera e)	i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera g) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
Art.18, comma 3-bis	Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.	Non sanzionato
Art. 20 Obblighi dei lavoratori	I lavoratori devono in particolare:	
Art.20, comma 2, lettera i)	sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (...).	Non sanzionato (Sanzione per i lavoratori Art.59, comma 1, lettera c) Arresto, fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro)
Art. 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi	I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:	
Art.21, comma 2,	(a.d.r.: i soggetti di cui all'art. 21, comma 1 sono i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).	

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
lettera a)	beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; (...).	Non sanzionato
Art. 25 Obblighi del medico competente		
Art.25, comma 1,		
lettera a)	Il medico competente: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;	Art.58, comma 1, lettera c) Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro rischi
lettera b)	programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;	Art.58, comma 1, lettera b) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
lettera c)	istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;	Art.58, comma 1, lettera b) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
lettera d)	consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;	Art.58, comma 1, lettera a) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro
lettera e)	consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;	Art. 58, comma 1 lettera a) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro per la violazione della lettera c) primo periodo (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art. 55, comma 5, lettera b) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro per la violazione della lettera e) secondo periodo)

Articoli	Medico competente e sorveglianza sanitaria	Pene comminate al medico competente
lettera g)	<p>Disposizioni</p> <p>fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p>	<p>Art.58, comma 1, lettera b)</p> <p>Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro</p>
lettera h)	<p>informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;</p>	<p>Art.58, comma 1, lettera d)</p> <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro</p>
lettera i)	<p>comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;</p>	<p>Art.58, comma 1, lettera d)</p> <p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro</p>
lettera l)	<p>visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;</p>	<p>Art.58, comma 1, lettera c)</p> <p>Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro</p>
lettera m)	<p>partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;</p>	<p>Non sanzionato</p>
lettera n)	<p>comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>(n.d.r.: il riferimento è al 15 maggio 2008 sei mesi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008).</p>	<p>Non sanzionato</p>

Articoli		Medico competente e sorveglianza sanitaria	
		Disposizioni	Pene comminate al medico competente
TITOLO I – Principi comuni, CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, SEZIONE II – Valutazione dei rischi Art. 28	Oggetto della valutazione dei rischi Art.28, comma 2,		TITOLO I – Principi comuni, CAPO IV – Disposizioni penali, SEZIONE I – Sanzioni
		Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: (n.d.r.: Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) è il documento di valutazione dei rischi).	
	lettera e)	l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; (....).	Non sanzionato
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Art.29, comma 1	Art. 29	Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. (....). (n.d.r.: il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) è il documento di valutazione dei rischi).	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro Art.55, comma 1 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>

Articoli	Medico competente e sorveglianza sanitaria Disposizioni	Pene comminate al medico competente
Art.29, comma 3	La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. (...). (n.d.r.: il comma 2 dell'art. 29 dispone che le attività di cui al comma 1 devono essere realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).	Non sanzionato (<i>Sanzione per il datore di lavoro</i> <i>Art.55, comma 3</i> <i>Ammenda da 2.000 a 4.000 euro</i>)
Art. 30 Modelli di organizzazione e di gestione		
Art.30, comma 1, lettera c) lettera d)	Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; alle attività di sorveglianza sanitaria; (...).	Non sanzionato Non sanzionato
TITOLO I – Principi comuni, CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, SEZIONE III – Servizio di prevenzione e protezione		TITOLO I – Principi comuni, CAPO IV – Disposizioni penali, SEZIONE I – Sanzioni

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
<p>Art. 34</p> <p>Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi</p> <p>Art.34, comma 1</p>	<p>Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.</p> <p>(n.d.r.: l'art. 31, comma 6 indica i casi in cui è obbligatorio istituire il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva. Nei commi successivi si dispone la frequenza obbligatoria di specifici corsi di formazione e di successivi corsi di aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1.)</p>	<p>Non sanzionato</p>
<p>Art.34, comma 1-bis</p>	<p>Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis (...).</p> <p>(n.d.r.: il comma 2-bis obbliga il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis a frequentare specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).</p>	<p>Non sanzionato</p>
<p>Art. 35</p> <p>Riunione periodica</p> <p>Art.35, comma 1,</p> <p>lettera c)</p>	<p>Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:</p> <p>il medico competente, ove nominato; (...).</p>	<p>Non sanzionato</p>

Articoli	Medico competente e sorveglianza sanitaria	Pene comminate al medico competente
Art.35, comma 2.	<p>Disposizioni</p> <p>Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:</p>	
lettera b)	l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; (...).	<p>Non sanzionato</p> <p><i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art. 55, comma 5, lettera f)</i></p> <p><i>Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro)</i></p>
TITOLO I – Principi comuni, CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, SEZIONE IV – Formazione e informazione e addestramento		TITOLO I – Principi comuni, CAPO IV – Disposizioni penali, SEZIONE I – Sanzioni
Art. 36	Informazione dei lavoratori	
Art.36, comma 1,	Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:	
lettera b)	sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; (...);	<p>Non sanzionato</p> <p><i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera c)</i></p> <p><i>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)</i></p>
lettera d)	sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. (...).	<p>Non sanzionato</p> <p><i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera c)</i></p> <p><i>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)</i></p>

Articoli	Medico competente e sorveglianza sanitaria	Pene comminate al medico competente
Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Art.37, comma 9	Disposizioni I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (....).	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera c)</i> <i>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)</i>
TITOLO I – Principi comuni, CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, SEZIONE V – Sorveglianza sanitaria Art. 38 Titoli e requisiti del medico competente Art.38, comma 1,		TITOLO I – Principi comuni, CAPO IV – Disposizioni penali, SEZIONE I – Sanzioni
lettera a)	Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:	
lettera b)	specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;	Non sanzionato
lettera c)	docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;	Non sanzionato
lettera d)	autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;	Non sanzionato
lettera d-bis)	specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;	Non sanzionato
	con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.	Non sanzionato

Articoli	Medico competente e sorveglianza sanitaria	Pene comminate al medico competente
Art.38, comma 2	<p>Disposizioni</p> <p>I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgono le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.</p>	Non sanzionato
Art.38, comma 3	Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".	Non sanzionato
Art.38, comma 4	I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.	Non sanzionato
Art. 39		
Svolgimento dell'attività di medico competente		
Art.39, comma 1	L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).	Non sanzionato
Art.39, comma 2,	Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:	
lettera a)	dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;	Non sanzionato
lettera b)	libero professionista;	Non sanzionato
lettera c)	dipendente del datore di lavoro.	Non sanzionato
Art.39, comma 3	Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.	Non sanzionato
Art.39, comma 4	Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.	Non sanzionato

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art.39, comma 5	Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.	Non sanzionato
Art.39, comma 6	Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.	Non sanzionato
Art. 40 Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale		
Art.40, comma 1	Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.	Art.58, comma 1, lettera e) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
Art.40, comma 2	Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.	Non sanzionato
Art.40, comma 2-bis	Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.	Non sanzionato
Art. 41 Sorveglianza sanitaria		
Art.41, comma 1, lettera a)	La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;	Non sanzionato
lettera b)	qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.	Non sanzionato
Art.41, comma 2, lettera a)	La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;	Non sanzionato

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
lettera b)	visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;	Non sanzionato
lettera c)	visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;	Non sanzionato
lettera d)	visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;	Non sanzionato
lettera e)	visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;	Non sanzionato
lettera e-bis)	visita medica preventiva in fase preassuntiva;	Non sanzionato
lettera e-ter)	visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.	Non sanzionato
Art.41, comma 2-bis	Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.	Non sanzionato
Art.41, comma 3,	Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:	
lettera b)	per accertare stati di gravidanza;	Art.58, comma 1, lettera e) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
		(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera f) Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro)

Articoli	Medico competente e sorveglianza sanitaria	
	Disposizioni	Pene comminate al medico competente
lettera c)	negli altri casi vietati dalla normativa vigente.	Art.58, comma 1, lettera e) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera f) Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro)
Art.41, comma 4	Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.	Non sanzionato
Art.41, comma 4-bis	Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.	Non sanzionato
Art.41, comma 5	Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.	Art.58, comma 1, lettera e) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
Art.41, comma 6,	Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:	
lettera a)	idoneità;	Non sanzionato
lettera b)	idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;	Non sanzionato
lettera c)	inidoneità temporanea;	Non sanzionato
lettera d)	inidoneità permanente.	Non sanzionato
Art.41, comma 6-bis	Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.	Art.58, comma 1, lettera e) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro

Articoli	Medico competente e sorveglianza sanitaria	Pene comminate al medico competente
Art.41, comma 7	Nel caso di espressione del giudizio di idoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.	Non sanzionato
Art.41, comma 9	Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.	Non sanzionato
Art. 42 Provvedimenti in caso di idoneità alla mansione specifica		
Art.42, comma 1	Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'idoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.	Non sanzionato
TITOLO I – Principi comuni, CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, SEZIONE VI – Gestione delle emergenze		TITOLO I – Principi comuni, CAPO IV – Disposizioni penali, SEZIONE I – Sanzioni
Art. 43 Disposizioni generali		
Art.43, comma 1, lettera a)	Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: (n.d.r.: gli adempimenti di cui all'art. 18, comma1, lettera t) sono le misure necessarie da adottare ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato). organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; (...)	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera c) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro)</i>

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art. 45 Primo soccorso Art.45, comma 1	Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.55, comma 5, lettera a) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro)</i>
Art.45, comma 2	Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.	Non sanzionato
Art.45, comma 3	Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.	Non sanzionato
TITOLO I – Principi comuni, CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, SEZIONE VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori Art. 50		TITOLO I – Principi comuni, CAPO IV – Disposizioni penali, SEZIONE I – Sanzioni
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art.50, comma 1, lettera c)	Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; (...)	Non sanzionato Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art. 55, comma 5, lettera e) Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera s))</i>

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili, CAPO III – Sanzioni
TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili, CAPO I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili		
Art. 104 Modalità attuative di particolari obblighi Art.104, comma 2	Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. (...).	Non sanzionato
TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili, CAPO II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, SEZIONE II – Disposizioni di carattere generale Art. 116 Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi Art.116, comma 3,		TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili, CAPO III – Sanzioni
	La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: (n.d.r.: il comma 2 dispone che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio).	

Medico competente e sorveglianza sanitaria	
Articoli	Disposizioni
lettera d)	gli elementi di primo soccorso; (...).
TITOLO VI – Movimentazione manuale dei carichi , CAPO I – Disposizioni generali	(<i>Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art. 159, comma 2, lettera c)</i> <i>Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro</i>)
Art. 168 Obblighi del datore di lavoro Art.168, comma 2,	TITOLO VI – Movimentazione manuale dei carichi, CAPO II – Sanzioni
lettera d)	Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare: sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII. (...).
TITOLO VII – Attrezzature munite di videoterminali , CAPO II – Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	Non sanzionato (<i>Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.170, comma 1, lettera a)</i> <i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</i>) TITOLO VII – Attrezzature munite di videoterminali, CAPO III – Sanzioni
Art. 175 Svolgimento quotidiano del lavoro	
Art.175, comma 4	Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità. (...).
Art. 176 Sorveglianza sanitaria	Non sanzionato
Art.176, comma 1,	I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
lettera a)	ai rischi per la vista e per gli occhi;	Non sanzionato <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.178, comma 1, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
lettera b)	ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.	Non sanzionato <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.178, comma 1, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
Art.176, comma 2	Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.	Non sanzionato
Art.176, comma 3	Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.	Non sanzionato
Art.176, comma 4	Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.	Non sanzionato
Art.176, comma 5	Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).	Non sanzionato
Art.176, comma 6	Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.	<i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.178, comma 1, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
TITOLO VIII – Agenti fisici, CAPO I – Disposizioni generali		<i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.178, comma 1, lettera b) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro)</i> TITOLO VIII – Agenti fisici, CAPO VI – Sanzioni

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Articolo 181 Valutazione dei rischi Art.181, comma 2	La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadrimestrale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. (...).	Non sanzionato <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro Art.219, comma 1, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
Articolo 184 Informazione e formazione dei lavoratori Art.184, comma 1,	Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:	
lettera e)	alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; (...);	Non sanzionato <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.219, comma 2, lettera b) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro)</i>
lettera g)	all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.	Non sanzionato <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.219, comma 2, lettera b) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro)</i>
Articolo 185 Sorveglianza sanitaria Art.185, comma 1	La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi Capi del presente Titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.	Art.220, comma 1 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.219, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro)</i>

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art.185, comma 2,	Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:	
lettera a)	sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;	Art.220, comma 1 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.219, comma 2, lettera a)</i> <i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro)</i>
lettera b)	sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;	Art.220, comma 1 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.219, comma 2, lettera a)</i> <i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro)</i>
lettera c)	tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.	Art.220, comma 1 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.219, comma 2, lettera a)</i> <i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro)</i>
Art. 186 Cartella sanitaria e di rischio		
Art.186, comma 1	Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.	Art.220, comma 1 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
TITOLO VIII – Agenti fisici, CAPO II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro		TITOLO VIII – Agenti fisici, CAPO VI – Sanzioni

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art. 190 Valutazione del rischio Art.190, comma 1,	Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; (...).	Non sanzionato <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro Art.219, comma 1, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
lettera i)		
Art. 191 Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile Art.191, comma 1	Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2. (...). (n.d.r.: si precisa che l'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, dispone l'elaborazione e applicazione, da parte del datore di lavoro, di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore qualora dalla valutazione di tale rischio risultino superati i valori superiori di azione. Tali misure preventive e protettive sono connesse con l'organizzazione del lavoro, la strutturazione e manutenzione dei luoghi, dei sistemi e dei posti di lavoro, l'uso e la manutenzione di attrezzature di lavoro, l'informazione e la formazione dei lavoratori).	Non sanzionato
lettera c)		Non sanzionato

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art. 196 Sorveglianza sanitaria Art.196, comma 1	Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.	Non sanzionato (Sanzione a carico del datore di lavoro Art.219, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
Art.196, comma 2		Non sanzionato (Sanzione a carico del datore di lavoro Art.219, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
Art. 197 Deroghe Art.197, comma 3	La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. (...). (n.d.r.: il comma 2 di questo articolo dispone che le deroghe che possono essere richieste dal datore di lavoro all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione (comma 1 dello stesso articolo), sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venir meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.).	Non sanzionato (Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.219, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 197, comma 3, secondo periodo)
TITOLO VIII – Agenti fisici, CAPO III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni		TITOLO VIII – Agenti fisici, CAPO VI – Sanzioni

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Disposizioni		
Articoli Art. 202 Valutazione dei rischi Art.202, comma 5,	<p>Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: (n.d.r.: la valutazione dei rischi di cui al comma 1 è la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici e in particolare dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti).</p> <p>le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.</p>	Non sanzionato <i>(Sanzione a carico del datore di lavoro Art.219, comma 1, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
Art. 204 Sorveglianza sanitaria Art.204, comma 1	<p>I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.</p> <p>I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.</p>	Non sanzionato
Art.204, comma 2		Non sanzionato

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Disposizioni		
<p>Articoli Art. 205 Deroghe Art.205, comma 4</p>	<p>La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscono, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. (...).</p> <p>(n.d.r.: il comma 1 di questo articolo dispone che nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare iale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto. Il comma 2 dispone che nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.)</p>	<p>Non sanzionato</p> <p><i>(Sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente Art.219, comma 2, lettera a)</i></p> <p><i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 205, comma 4, secondo periodo)</i></p>
<p>TITOLO VIII – Agenti fisici, CAPO IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici</p> <p>Art. 209</p> <p>Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi</p> <p>Art.209, comma 4,</p> <p>lettera g)</p>		<p>TITOLO VIII – Agenti fisici, CAPO VI – Sanzioni</p>
	<p>Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi: (n.d.r.: è evidente che la valutazione dei rischi di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni riguarda tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici).</p> <p>per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche; (...).</p>	
		<p>Non sanzionato</p> <p><i>(Sanzione a carico del datore di lavoro Art.219, comma 1, lettera b)</i></p> <p><i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro)</i></p>

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art. 211 Sorveglianza sanitaria Art.211, comma 1	La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente. (n.d.r.: l'art. 183 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni riguarda l'obbligo del datore di lavoro di adattare le misure finalizzate a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, stabilite anche dall'art. 182 del decreto, alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza e i minori).	Non sanzionato
Art.211, comma 2	Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. (n.d.r.: come indicato nell'art. 208, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, i valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2 del citato decreto, mentre i valori limite di esposizione, indicati nel comma 1 dello stesso articolo, sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1. Sulla base dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici, valuta e, se necessario, calcola i valori limite di esposizione qualora siano stati superati i valori di azione riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2).	Non sanzionato
TITOLO VIII – Agenti fisici, CAPO V – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali		TITOLO VIII – Agenti fisici, CAPO VI – Sanzioni
Art.216 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi Art.216, comma 2,	Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:	

Articoli	Medico competente e sorveglianza sanitaria	Pene comminate al medico competente
lettera h)	<p>Disposizioni</p> <p>per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate; (...)</p>	<p>Non sanzionato</p> <p><i>(Sanzione a carico del datore di lavoro Art. 219, comma 1, lettera a)</i></p> <p><i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i></p>
Art. 218 Sorveglianza sanitaria Art.218, comma 1	<p>La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.</p>	<p>Non sanzionato</p>
Art.218, comma 2	<p>Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.</p> <p>(n.d.r.: l'art. 182 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni riguarda sia l'obbligo del datore di lavoro di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici nel rispetto dei principi generali di prevenzione contenuti nel citato decreto, sia quello di individuare cause e misure di prevenzione, di protezione e di controllo per normalizzare ed evitare superamenti dei valori limite di esposizione che possono verificarsi nonostante i provvedimenti adottati. Come indicato nell'art. 215 del D.Lgs. n. 81/2008, i valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I del suddetto decreto, mentre i valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II.)</p>	<p>Non sanzionato</p>
Art.218, comma 3,	<p>Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:</p>	
lettera a)	<p>il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;</p>	<p>Non sanzionato</p>
lettera b)	<p>il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.</p>	<p>Non sanzionato</p>
TITOLO IX – Sostanze pericolose, CAPO I – Protezione da agenti chimici		<p>TITOLO IX – Sostanze pericolose, CAPO IV – Sanzioni</p>

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli Art. 222 Definizioni	Disposizioni	
Art.222, comma 1, lettera f)	Ai fini del presente capo si intende per: sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; (....).	Non sanzionato
Art. 223 Valutazione dei rischi		
Art.223, comma 1, lettera g)	Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. (....).	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro Art.262, comma 1, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
Art. 225 Misure specifiche di protezione e prevenzione		
Art.225, comma 1, lettera d)	Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. (....). (n.d.r.: si precisa che le prime tre misure specifiche di prevenzione e protezione disposte nel comma 1 dell'art. 225, sempre in coerenza con i principi ispiratori del legislatore comunitario, sono rispettivamente: alla lettera a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; alla lettera b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; alla lettera c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione).	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i> <i>(Sanzione per il preposto Art.263, comma 1, lettera a) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)</i>

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art. 229 Sorveglianza sanitaria Art.229, comma 1	Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. (n.d.r.: l'art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, esonera il datore di lavoro dall'applicare le disposizioni di cui agli artt. 225, 226, 229 e 230 qualora dalla valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici emerge un livello di rischio irrilevante per la salute dei lavoratori. Si precisa altresì che l'articolo 226 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni indica le procedure di intervento che il datore di lavoro è tenuto a predisporre per proteggere i lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro).	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera b) Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro) (Sanzione per il preposto Art.263, comma 1, lettera b) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 250 a 1.000 euro)
Art.229, comma 2, lettera a)	La sorveglianza sanitaria viene effettuata: prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera b) Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro) (Sanzione per il preposto Art.263, comma 1, lettera b) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 250 a 1.000 euro)
lettera b)	periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera b) Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro) (Sanzione per il preposto Art.263, comma 1, lettera b) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 250 a 1.000 euro)

Medico competente e sorveglianza sanitaria	
Articoli	Disposizioni
lettera c)	all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
Art.229, comma 3	Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Art.229, comma 4 Art.229, comma 5	Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
Art.229, comma 6	Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzino, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
Pene comminate al medico competente	
Non sanzionato	
<i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera b) Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro)</i>	
<i>(Sanzione per il preposto Art.263, comma 1, lettera b) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 250 a 1.000 euro)</i>	
<i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.264, comma 1, lettera a) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dall'art. 229, comma 3, primo periodo</i>	
<i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera b) Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro)</i>	
<i>(Sanzione per il preposto Art.263, comma 1, lettera b) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 250 a 1.000 euro)</i>	
Non sanzionato	
<i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera b) Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro)</i>	
<i>(Sanzione per il preposto Art.263, comma 1, lettera b) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 250 a 1.000 euro)</i>	
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro	

Medico competente e sorveglianza sanitaria		
Articoli	Disposizioni	Pene comminate al medico competente
Art.229, comma 7, lettera a)	Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
lettera b)	sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
lettera c)	tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
lettera d)	prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
Art.229, comma 8	L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
Art. 230 Cartelle sanitarie e di rischio Art.230, comma 1	Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.	Art.264, comma 1, lettera a) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
Art.230, comma 2	Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.	Art.264, comma 1, lettera a) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro

Medico competente e sorveglianza sanitaria	
Articoli	Disposizioni
TITOLO IX – Sostanze pericolose, CAPO II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni – Sezione II Obblighi del datore di lavoro	TITOLO IX – Sostanze pericolose, CAPO IV – Sanzioni
Art. 236 Valutazione del rischio Art.236, comma 3	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro Art.242, comma 1, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i> <i>(Sanzione per il preposto Art.263, comma 1, lettera a) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)</i>
TITOLO IX – Sostanze pericolose, CAPO II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni – Sezione III Sorveglianza sanitaria	TITOLO IX – Sostanze pericolose, CAPO IV – Sanzioni
Art. 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Art.242, comma 1	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i> <i>(Sanzione per il preposto Art.263, comma 1, lettera a) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)</i>

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art.242, comma 2	Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
Art.242, comma 3	Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.	(Sanzione per il preposto Art.263, comma 1, lettera a) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)
Art.242, comma 4	Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.	Non sanzionato Art.264, comma 1, lettera a) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
Art.242, comma 5, lettera a) lettera b)	A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236; ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.	Non sanzionato Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
Art.242, comma 6	Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.	Non sanzionato
Art. 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie		
Art.243, comma 1	I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.	Non sanzionato
Art.243, comma 2	Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25; comma 1, lettera c).	Art.264, comma 1, lettera b) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro

Medico competente e sorveglianza sanitaria		
Articoli	Disposizioni	Pene comminate al medico competente
Art.243, comma 3	Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
Art.243, comma 4	In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
Art.243, comma 5	In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
Art.243, comma 6	Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
Art.243, comma 7	I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.	Non sanzionato

Medico competente e sorveglianza sanitaria		
Articoli	Disposizioni	
Art.243, comma 8,	Pene comminate al medico competente	
lettera a)	Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7: consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
lettera b)	consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
lettera c)	in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
lettera d)	in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
Art.243, comma 9	I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.	Non sanzionato

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art.243, comma 10	L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.	Non sanzionato
Art. 244 Registrazione dei tumori Art.244, comma 1	L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunemente attive sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.	Non sanzionato
Art.244, comma 2	I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.	Non sanzionato
Art.244, comma 3,	Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:	
lettera a)	ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);	Non sanzionato
lettera b)	ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);	Non sanzionato
lettera c)	ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.	Non sanzionato

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art.244, comma 4	L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.	Non sanzionato
Art.244, comma 5	I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.	Non sanzionato
Art. 245		
Adeguamenti normativi Art.245, comma 1	La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.	Non sanzionato
Art.245, comma 2,	Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:	
lettera a)	sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;	Non sanzionato
lettera b)	è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.	Non sanzionato
TITOLO IX – Sostanze pericolose, CAPO III – Protezione dai rischi connessi all'esposizione all' amianto , Sezione II – Obblighi del datore di lavoro		TITOLO IX – Sostanze pericolose, CAPO IV – Sanzioni
Art. 249		
Valutazione del rischio Art.249, comma 1	Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. (...).	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro Art.262, comma 1, lettera a)</i> <i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>

Medico competente e sorveglianza sanitaria	
Articoli	Disposizioni
Art. 259 Sorveglianza sanitaria Art.259, comma 1	<p>I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.</p> <p>I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.</p>
Art.259, comma 2	<p>Non sanzionato</p> <p>(<i>Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a)</i> <i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i></p>
Art.259, comma 3	<p>Non sanzionato</p> <p>(<i>Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a)</i> <i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i></p>
Art.259, comma 4	<p>Non sanzionato</p> <p>(<i>Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a)</i> <i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i></p>
Art. 260 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio	<p>Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.</p>
	<p>Non sanzionato</p>

Articoli	Medico competente e sorveglianza sanitaria	Pene comminate al medico competente
Art.260, comma 1	<p>Disposizioni</p> <p>Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1 e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).</p>	<p>Non sanzionato</p> <p><i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera a)</i></p> <p><i>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i></p>
Art.260, comma 2	<p>Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma 1.</p>	<p>Non sanzionato</p> <p><i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera d)</i></p> <p><i>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)</i></p>
Art.260, comma 3	<p>Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.</p>	<p>Non sanzionato</p> <p><i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.262, comma 2, lettera d)</i></p> <p><i>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)</i></p>
Art.260, comma 4	<p>L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.</p>	<p>Non sanzionato</p>
Art. 261 Mesoteliomi		
Art.261, comma 1	<p>Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.</p>	<p>Non sanzionato</p>
TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici, CAPO II – Obblighi del datore di lavoro		<p>TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici, CAPO IV – Sanzioni</p>
Art. 271 Valutazione del rischio		
Art.271, comma 1,	<p>Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:</p>	

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art.271, comma 2,	Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. (n.d.r.: è evidente che tra le misure di prevenzione e protezione dai danni derivanti dall'esposizione ad agenti biologici vi è la sorveglianza sanitaria).	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro) (Sanzione per il preposto Art.283, comma 1, lettera a) Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)
Art. 279 Prevenzione e controllo Art.279, comma 1	Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
Art.279, comma 2, lettera a)	Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
lettera b)	l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)
Art.279, comma 3	Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.	Art.284, comma 1 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro
Art.279, comma 4	A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.	Non sanzionato

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art.279, comma 5	Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.	Non sanzionato
Art. 280 Registri degli esposti e degli eventi accidentali		
Art.280, comma 1	I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
Art.280, comma 2	Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente, e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera a) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)</i>
Art.280, comma 3, lettera a)	Il datore di lavoro: consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)</i>
lettera b)	comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;	Non sanzionato <i>(Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)</i>

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
lettera c)	in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPEL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
lettera d)	in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPEL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
Art.280, comma 4	Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPEL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.	Non sanzionato (Sanzione per il datore di lavoro e il dirigente Art.282, comma 2, lettera c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
Art.280, comma 5	La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.	Non sanzionato
Art.280, comma 6	I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentita la Commissione consultiva permanente.	Non sanzionato
Art.280, comma 7	L'ISPEL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.	Non sanzionato
Art. 281		
Registro dei casi di malattia e di decesso		
Art.281, comma 1	Presso l'ISPEL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.	Non sanzionato
Art.281, comma 2	I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che riferiscono i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPEL copia della relativa documentazione clinica.	Non sanzionato

Medico competente e sorveglianza sanitaria		Pene comminate al medico competente
Articoli	Disposizioni	
Art.281, comma 3	Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.	Non sanzionato
Art.281, comma 4	Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.	Non sanzionato